


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 Reg. Delib.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' IN HOUSE COINGER S.R.L. E DEL RELATIVO STATUTO.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 21.00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria:

Risultano:

Numero	NOME E COGNOME	Presente	Assente
1	PREMAZZI MATTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	INCARBONE MARTINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	ANTOGNAZZA FEDERICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	CREMONA MARIA CHIARA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	FILIGURI LISA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	VALLE TOMMASO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	RUSSO ALESSANDRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	LURAGHI MICHELE MARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	TENTI MARIA SILVIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	LAMPERTI BARBARA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	CREMONA FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	STANCHINA PAOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	SCARPA SERENA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa Nicoletta Pezzuti**

 Il Sindaco **Mattia Premazzi** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' IN HOUSE
COINGER S.R.L. E DEL RELATIVO STATUTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale" e sue successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico sulle autonomie locali" e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art 3 bis del decreto legge 138 convertito dalla legge 148 del 2011 e il D.L. 69 del 21/06/2013 che introduce modifiche all'art. 4 del decreto legge 95 del 2012 convertito dalla L. 135 del 2012;
- il decreto legge 179 del 18/10/2012 inerente l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza locale convertito nella legge 221 del 17/12/2012;

PREMESSO:

Prima di esaminare le motivazioni che hanno fatto ritenere opportuno la proposta oggetto del punto all'ordine del giorno, occorre operare la distinzione tra servizio pubblico locale e attività rese a favore dei comuni (diverse dai servizi pubblici locali) al fine di collocare il ciclo dei rifiuti in una delle due figure.

Si deve, anzitutto, osservare che la nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (cfr. art. 106, par. 2 TFUE, art. 14 TFUE).

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 Dicembre 2005, n. 7345).

Il "servizio pubblico" può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il "servizio universale" può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di cd. servizio universale ricomprende *"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza"*.

La nozione interna di "servizio pubblico locale" a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel *Libro verde* su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di "servizio di interesse generale", ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sent. Corte cost. n. 325/2010).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto riguarda l'affidamento va ricordato che nel corso degli ultimi anni la normativa è stata oggetto di profonde e continue revisioni, delle quali è opportuno ricordare:

- l'intervenuta abrogazione, a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, che racchiudeva la disciplina dei "servizi pubblici locali", con la conseguente immediata applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, ergo l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti in questione con regole concorrenziali minime, secondo l'interpretazione della *Corte Costituzionale. n. 24/2011.*
- Il vuoto normativo determinatosi in seguito all'abrogazione referendaria, veniva colmato con un primo provvedimento che, all'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ", racchiudeva la disciplina generale in materia di
- affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, sul quale è poi intervenuta la pronuncia di l'illegittimità costituzionale, con sentenza della *Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012*, - il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha ulteriormente modificato la disciplina dei servizi pubblici di rilevanza locale con le disposizioni recate dall'art. 53, il cui comma 1, lett. b) è stato poi espressamente abrogato dall'art. 34, comma 17, D.L. n. 179 del 18/10/2012;
- con l'art. 34, comma 23, del D. L. 179/2012 , dopo il comma 1, dell'art. 3-bis del D. L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e successive modificazioni, è stato inserito il comma 1-bis che prevede che "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo."

Circa gli ambiti del ciclo dei rifiuti, la Regione Lombardia non si è espressa entro il 30 giugno 2012, né risulta che lo abbia fatto entro la data odierna, pur essendo ciò previsto dal suddetto articolo.

In ogni caso il ruolo del singolo Comune quale ente concedente/affidante, in attesa dell'istituzione di un ente d'ambito, è stabilito dall'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 (Competenze dei Comuni)... Sino all'inizio delle attività del soggetto (gestore individuato) dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (ora abrogato ex art. 12, comma 1, D.P.R. 168/2010)..

Forma di gestione del servizio mediante società a partecipazione totalmente pubblica secondo il modello dello "in house providing".:

Le motivazioni che sottendono alla scelta di aderire alla società COINGER S.r.l. si possono sintetizzare come segue:

- la società in house consente una gestione effettiva da parte del pubblico del servizio: mentre, infatti, nei modelli di gestione che prevedono l'esternalizzazione della gestione del servizio (la Società mista o la Gara) un ambito di decisioni afferenti alla gestione del servizio competono (in misura più o meno ampia) al soggetto imprenditoriale privato (che ha ricevuto l'affidamento con gara o che rappresenta il partner industriale nella società mista), nel modello di gestione pubblica tutte le decisioni, anche di dettaglio, sono riservate al pubblico;
- la società in house coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza: la società in house, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione

- finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio;
- le possibili criticità della società in house (assunzione del "rischio imprenditoriale" da parte del Pubblico e complessità nella strutturazione di un finanziamento su base "project financing") non appaiono come criticità proprie del modello della società in house, quanto criticità insite nell'attuale regolamentazione normativa dell'intera organizzazione del servizio indipendentemente dal modello di gestione dello stesso che venisse prescelto: è da ritenersi, infatti, che le difficoltà nel reperimento dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione degli investimenti e il rischio di un coinvolgimento economico dei Comuni dipendano soprattutto dall'attuale strutturazione dei meccanismi tariffari di copertura dei costi e dall'attuale regolamentazione generale del servizio; in conclusione si tratta di criticità che, più o meno, sono proprie di tutti i modelli di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica;
 - in particolare, per le forme di gestione costituite dalla società mista a partecipazione pubblica e privata e della gara, è da segnalare che l'abrogazione della norma che ammetteva la remunerazione del capitale investito e che costituiva, sostanzialmente, il profitto per il gestore, rende decisamente problematica la partecipazione di imprese industriali alla gestione del servizio, risultando difficile la realizzazione di margini di redditività in linea con le aspettative del mercato e con il perseguimento dello scopo lucrativo che rappresenta la finalità tipica delle imprese private e delle società commerciali;
 - la forma societaria, propria del modello "in house", consente la piena e diretta applicazione degli istituti e delle norme del codice civile in tema di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti;
 - la società "in house" è partecipata in via diretta da Comuni;
 - la partecipazione al capitale sociale della società "in house" è ripartita fra i Comuni in base al numero degli abitanti di ciascun Comune;
 - la società "in house" gestisce tutte le fasi del servizio rifiuti; a favore della popolazione di tutti i Comuni che hanno aderito a COINGER S.r.l.
 - la società "in house" è sottoposta al cosiddetto "controllo analogo" di tutti i Comuni, mediante la previsione di una "governance" della società che rispetti le indicazioni della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e che è contenuta nello "statuto sociale" della società che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale;
 - lo statuto sociale della società "in house" contiene clausole che garantiscano oltre che il cosiddetto "controllo analogo" anche il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per l'affidamento "in house";
 - la composizione dell'organo di amministrazione rispetta l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135: Coinger srl è amministrata da un Amministratore Unico.

CONSIDERATI E VALUTATI

- > i seguenti principi di fondo dello statuto:
 - l'oggetto sociale è la gestione del servizio di igiene urbana, come di seguito specificato:

Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1)** *la gestione di servizi pubblici locali e relative reti ed impianti ed attività complementari nel territorio dei soci, cercando di raggiungere la massima efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati e delle tariffe richieste.*

In particolare la società può svolgere le attività di gestione e assunzione dei servizi ambientali e di igiene urbana ivi compresi la raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie, la raccolta differenziata e altri servizi collaterali e connessi, perseguendo gli obiettivi di:

- a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
 - b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
 - c) ottimizzare ed integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio dei materiali che costituiscono le singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta, differenziata e dei rifiuti speciali;
 - d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuto, tra i quali i RAEE;
 - e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
 - f) promuovere l'utilizzo dei materiali e forme di energie derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio, quali ad esempio la produzione, la riutilizzazione di energia termica ed elettrica prodotta da fonti rinnovabili; lo studio, la pianificazione e realizzazione di impianti di produzione di energia derivanti dal ciclo di trattamento dei rifiuti.
- 2) L'assunzione ed il mantenimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (già di titolarità del CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI COINGER) nonché degli eventuali successivi incrementi ed estensioni. In particolare, gli Enti locali soci possono conferire alla società le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali che sono relativi ai servizi affidati alla stessa società o da affidare a terzi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti del servizio di gestione dei rifiuti, i lastrici solari degli edifici pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici, i beni utili al miglior esercizio dei servizi e tecnologie dell'informazione e comunicazione. In relazione a tali beni, gli Enti locali soci possono affidare alla società il compito di espletare le gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali il cui esercizio presupponga la messa a disposizione del gestore del servizio degli stessi beni.
- 3) La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente art. 4 e, in particolare:
- a) elaborazione degli atti di gara, espletamento delle procedure e aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi o di fasi;
 - b) controllo sull'osservanza degli obblighi a carico dell'affidatario dei servizi o di fasi, qualora svolti da terzi;
 - c) attività di accertamento, liquidazione, riscossione degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nonché effettuazione di ogni attività utile ad assicurare il versamento della tassa/tariffa/corrispettivo per i servizi agli Enti locali soci.

La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo.

La società può assumere, con le limitazioni previste dalla legge partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie.

La società può effettuare interventi di progettazione, costruzione, acquisto, alienazione o permuta, affitto, locazione di beni immobili e di beni mobili ed in genere di tutti i beni anche immateriali comunque funzionali e/o destinati all'erogazione di servizi pubblici ambientali.

La società può ricevere gratuitamente contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici o privati anche partecipando a gare e bandi.

Pertanto, se consentite da vigenti normative, la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente oppure per conto terzi, in concessione o in appalto.

In ogni caso la società deve svolgere la parte prevalente della sua attività nei confronti degli enti pubblici soci utilizzando per il conseguimento dell'oggetto sociale la modalità dell'affidamento diretto";

- la società non persegue fine di lucro, ma ha l'obbligo di pareggio di bilancio;

- la società ha natura "in house" ed è sottoposta al c.d. "controllo analogo" e all'attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci, attraverso apposite clausole contenute nello statuto con le quali:

- a) si attribuiscono direttamente agli enti locali soci della società poteri di impulso e di proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché all'attuazione di controlli;
- b) si attribuiscono all'assemblea sociale poteri ulteriori rispetto a quelli ad essa riservati dalla normativa di cui al codice civile in tema di società a responsabilità limitata e, in particolare, l'approvazione del Piano industriale e dei Bilanci preventivi annuale e pluriennale;
- c) si prevede la costituzione, quale organo della società, di un "Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni", cui è attribuita la funzione di indirizzo nei confronti dell'organo amministrativo, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione;
 - il capitale sociale è posseduto esclusivamente dai Comuni
 - non è ammessa la partecipazione di soggetti privati;
 - sussiste il divieto di "trasferimento" delle partecipazioni al capitale sociale;
 - lo statuto contiene clausole che attuano il cosiddetto "controllo analogo" da parte degli enti locali.

Al Comune di Venegono Inferiore sarebbe riservata la quota di partecipazione al capitale sociale della società "in house" pari a € 62.582,93 (€ 10,191 x 6141 abitanti).

Inoltre il Comune dovrà versare un sovrapprezzo delle quote pari a € 39.114,33 (capitale sociale*0,625)

La somma del sovrapprezzo è determinata come segue:

a1	Valore societario periziato al 25.09.2014	€ 1.498.516,71
b2	Capitale sociale	€ 921.897,92
c2=a/b	Sovrapprezzo azioni	€ 1,6250
	Sovrapprezzo azioni Venegono Inferiore (capitale sociale *0,625)	€ 39.114,33

È intenzione del Comune di Venegono Inferiore migliorare il servizio attraverso una raccolta differenziata più puntuale e un miglioramento del servizio stesso, in quanto negli ultimi 5 anni i dati relativi alla produzione di rifiuti pro-capite (+22% rispetto alla media provinciale) ed alla percentuale di raccolta differenziata (stabile al di sotto del 60%, media provinciale intorno al 65%) per il nostro Comune hanno mostrato trend opposti a quelli della media provinciale, con ripercussioni sui costi del servizio stesso.

In particolare dallo studio effettuato dalla Società COINGER S.r.l. si evidenzia come sarà possibile raggiungere la percentuale del 74% (performance già consolidata tra i Comuni ad essa aderenti) e incrementare quindi di oltre il 10% la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Venegono Inferiore.

Tali risultati verranno raggiunti attraverso il potenziamento del servizio porta a porta (raccolta del vetro settimanale) e l'inserimento di ulteriori servizi (attivazione raccolta domiciliare del verde e degli ingombranti).

Tali migliorie contribuiscono incrementano sia le performance ambientali del servizio di gestione dei rifiuti sia quelle economiche quantificabile in una riduzione di circa € 11,00 pro capite.

Inoltre attraverso questa adesione, verrà attivato un percorso di avvicinamento all'inserimento del concetto di *tariffa puntuale* per giungere all'attuazione del principio comunitario del "*chi inquina paga*" attraverso una distribuzione dei costi del servizio più equa sia nei confronti delle utenze domestiche sia di quelle non domestiche.

RITENUTO

- Di condividere e fare proprie le motivazioni in base alle quali il Comune di Venegono Inferiore intende assumere, quale modalità di gestione del servizio rifiuti la società in house nella forma della società a responsabilità limitata e, quindi, con i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per soddisfare tale modalità gestionale: (i) partecipazione interamente pubblica; (ii) sussistenza del c.d. "controllo analogo"; (iii) carattere prevalente dell'attività a favore dell'ente pubblico affidante;
- Di condividere e fare proprio il contenuto dello statuto della società COINGER S.r.l. che configura in modo corretto e esaustivo il controllo degli enti locali soci nei confronti della società, secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di società "in house";
- Di sottoscrivere una quota del capitale sociale pari a € 62.582,93 e versare il sovrapprezzo delle quote pari a € 39.114,33.

DATO ATTO che l'assemblea della società, ai sensi dello Statuto, ha approvato l'adesione del Comune di Venegono Inferiore con verbale numero 2 del 2 luglio 2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. acclarato al protocollo dell'Ente il 26.9.2013 n. 12454;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Comunali, come risulterà dalla trascrizione della registrazione della seduta;

CON voti:

Favorevoli	7
Astenuti	3 (Lamperti, Cremona F. e Stanchina);
Contrari	0

DELIBERA

1. **DI ADERIRE**, per la gestione del servizio di igiene urbana, alla società "in house" COINGER S.r.l. con sede legale a Brunello (VA),
2. **DI APPROVARE** lo statuto nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale
3. **DI DARE ATTO CHE** la società COINGER S.r.l. assicura la gestione del ciclo dei rifiuti, come meglio specificato all'art. 4 dello statuto sociale e pertanto assolve a un servizio di interesse generale strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'amministrazione, ed in quanto tale non in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della legge 244/2007;
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Sindaco a sottoscrivere gli atti, documenti e quanto necessario per il perfezionamento dell'adesione del Comune di Venegono Inferiore alla società COINGER S.r.l.;
5. **DI AUTORIZZARE** altresì il Responsabile del Settore Finanziario a versare la quota del capitale sociale e il sovrapprezzo delle quote adottando la determinazione di cui all'art.183 del D.Lgs.267/2000 e secondo le tempistiche e le modalità previste da COINGER S.r.l.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con voti:

Favorevoli 7

Astenuti 3 (Lamperti, Cremona F. e Stanchina)

Contrari 0

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, giusto il disposto dell'articolo 134, comma 4°, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni -

NOTA:

avverso la presente *delibera* è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per quanto concerne la regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE

Per Il Responsabile dell'area tecnica
D.ssa Nicoletta Pezzuti




Fatto, letto e sottoscritto :


Il Presidente
Mattia Premazzi

Il Consigliere anziano
Federico Antognazza



Il Segretario Generale
Nicoletta Pezzuti




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 e s.m.i. il giorno 29 LUG. 2015.....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 AGO. 2015.....
Li 29 LUG. 2015.....



Il Responsabile del servizio




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione diventerà esecutiva il _____, decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Li 29 LUG. 2015.....



Il Responsabile del servizio



Cosimo Caponigro

☑ = Caponigro Cosimo
= Comune di Venegono
Inferiore/00309250124
= IT

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

PROVINCIA DI VARESE

Parere in ordine allo schema di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' IN HOUSE COINGER S.R.L. E DEL RELATIVO STATUTO".

Vista ed esaminata la documentazione allegata a supporto dell'approvazione dell'acquisizione della partecipazione in COINGER srl da parte del Comune di Venegono Inferiore si esprime parere favorevole.

Le premesse teoriche con le motivazioni giuridiche e tecniche che giustificano l'acquisizione della partecipazione allo scopo di affidare il servizio di igiene ambientale alla società COINGER con la modalità in house providing , pertanto in maniera diretta, sono indubbiamente valide.

Venegono Inferiore, il 17.7.2015

IL REVISORE UNICO DEL CONTO

Dott.Cosimo Caponigro